

LE SOVRINTENDENZE

Permessi di costruire, freno ai poteri di veto

Salta il **potere di veto** delle **Sovrintendenze** in fase di emissione dei **permessi di costruire**. E viene allargato l'utilizzo della conferenza di servizi in fase di rilascio dei permessi di costruire avviati presso lo sportello unico. La riforma della Pa dedica un capitolo anche al ritocco di alcuni passaggi del Testo unico **edilizia** (Dpr n. 380/2001). L'obiettivo generale dell'intervento è coordinare il nuovo sistema della conferenza semplificata con alcune regole in materia di titoli abilitativi. Così, la nuova procedura viene resa obbligatoria ogni volta che si richiede un permesso di costruire. E vengono cancellate le norme che, attualmente, danno delle prerogative speciali alle Sovrintendenze in fase di emissione dei pareri sugli immobili vincolati.

La seconda parte del decreto in materia di conferenza di servizi introduce una serie di norme di coordinamento della riforma con le diverse discipline settoriali. L'obiettivo da raggiungere, in linea di principio, è quello di eliminare le differenze finora esistenti tra il modello tracciato dalla disciplina generale e quello utilizzato in alcune situazioni particolari. In questo quadro, alcune modifiche molto rilevanti riguardano il Testo unico in materia di **edilizia** (Dpr n. 380/2001). Vengono, così, toccate le regole sullo sportello unico per **l'edilizia** (articolo 5) e sul procedimento

per il rilascio del permesso di costruire (articolo 20).

Il primo pacchetto di interventi, quello relativo all'articolo 5, è certamente il più rilevante e agisce su due fronti, tra di loro complementari. Da un lato, viene resa obbligatoria l'indizione della conferenza di servizi per i procedimenti di rilascio dei permessi di costruire avviati presso lo sportello unico **edilizia**; la nuova conferenza, finalmente più leggera e dai tempi più certi, può allora essere utilizzata efficacemente su scala più ampia rispetto al passato, senza timore di creare situazioni di blocco.

Dall'altro lato, con ulteriori limature all'articolo 5, la disciplina urbanistica viene ritoccata, stabilendo che nel corso della conferenza nessun interesse, neppure quello posto a tutela dei beni culturali e del paesaggio, può bloccare la conclusione del procedimento. Con le regole attuali alle Sovrintendenze, per gli interventi edilizi su immobili vincolati, viene attribuito uno speciale potere di veto. Quindi, con il nuovo assetto creato dalla riforma, per tutti i casi valgono il principio generale del silenzio assenso e il procedimento di opposizione davanti alla presidenza del Consiglio se l'ente di tutela esprime il proprio dissenso. Da questi aggiustamenti viene fuori una conferenza di servizi da usare sempre per i permessi di costruire, senza possibilità di creare situazioni di stallo. Completano il quadro delle modifiche apportate all'articolo 20, che consentono di allineare alla nuova disciplina la conferenza attivata nell'ambito del permesso di costruire.

Gi. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

